

**Schema di accordo per la fruizione dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241**

TRA

Il Ministero dell'Interno (di seguito anche solo "Ministero"), con sede in Roma, Palazzo Viminale, Codice Fiscale 97149560589, indirizzo PEC in persona del dott./dott.ssa Direttore centrale per i servizi demografici (nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente o di soggetto delegato a rappresentarlo).

E

La Regione Emilia-Romagna (di seguito anche solo "Ente Fruitore"), con sede in Bologna (BO), in viale Aldo Moro n. 52, Codice Fiscale 80062590379 in persona del dott./dott.ssa..... ruolo..... (nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente o di soggetto delegato a rappresentarlo)

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento Ue n. 679/2016 (nel seguito anche "GDPR") e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e la legge 27 ottobre 1988, n. 470 che istituiscono presso il Ministero, rispettivamente, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e l'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE);
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (nel seguito anche "CAD"), e successive modificazioni e, in particolare: l'articolo 50 che regola la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 62, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce e disciplina l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (nel seguito anche ANPR) che subentra all'INA e all'AIRE; l'articolo 60, comma 3-bis che individua tra le basi di dati di interesse nazionale l'ANPR;
- l'articolo 1, comma 306, della Legge n. 228/2012 che prevede che per la realizzazione, implementazione e gestione del progetto ANPR, il Ministero dell'Interno si avvale della SOGEI s.p.a.;
- il D.P.C.M. 19 giugno 2019 che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, che reca "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 recante "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";

- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, reca “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare l’articolo 43, commi 2, 3 e 4 che disciplina gli accertamenti d’ufficio;
- il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 110 del 24 giugno 2020, reso sullo schema del presente Accordo e sulla relativa documentazione tecnica;
- l’atto con il quale l’Ente Fruitore ha approvato lo schema del presente Accordo

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del CAD i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ma restano salvi i limiti alla conoscibilità del dato previsti da leggi e regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali e il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del CAD qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6 del CAD, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico della stessa;
- l’articolo 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109 stabilisce che le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e servizi resi disponibili dall’ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni;
- l’articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 10 novembre 2014, n.194 dispone che il Ministero dell’Interno verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell’accesso ai servizi resi disponibili dall’ANPR;

PREMESSO CHE

- l’Ente Fruitore si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo, contestualmente alla scelta dei casi d’uso, a dichiarare le finalità istituzionali alla base dell’accesso ai dati ANPR e corrispondenti ai casi d’uso d’interesse;
- l’Ente Fruitore, sulla base delle previsioni contenute nelle norme succitate può avvalersi dei servizi resi disponibili dall’ANPR, anche attraverso la sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il presente Accordo è definito secondo un modello basato su casi d’uso, resi disponibili all’interno di un’apposita Piattaforma informatica, al fine di standardizzare e semplificare l’accesso al servizio e ai dati richiesti dall’Ente Fruitore, secondo il principio della minimizzazione dei dati e degli ulteriori principi applicabili al trattamento, previsti dall’art.5 par. 1 del GDPR;
- il progetto sugli “accordi di fruizione” è stato predisposto in collaborazione con l’AgID e con il Dipartimento per la trasformazione digitale;
- la Piattaforma e le procedure realizzate per la gestione del presente Accordo sono conformi al DPCM 10 novembre 2014, n. 194 e alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché alla normativa vigente in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi on line;
- è interesse del Ministero semplificare la procedura di autorizzazione per l’accesso ai dati richiesti dall’Ente Fruitore;

– con la sottoscrizione del presente Accordo l'Ente Fruitore dichiara di avere preso visione del Manuale d'uso predisposto dal Ministero e pubblicato sul sito al seguente link;

TUTTO QUANTO SOPRA CONCORDATO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- a. Accesso telematico ai dati: possibilità di fruire dei dati attraverso un sistema telematico;
- b. Ambiente di test: l'ambiente messo a disposizione dell'Ente Fruitore per integrare il servizio relativo al singolo caso d'uso nel proprio sistema informatico secondo il modello di interoperabilità.
- c. ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui all'art. 62 del Codice dell'Amministrazione digitale;
- d. Accreditamento: procedura per la verifica dei requisiti di accesso alla Piattaforma;
- e. Caso d'uso: modalità di accesso a un determinato set di dati contenuti in ANPR selezionati tramite la Piattaforma, come meglio definita dall'articolo 3, comma 2 del presente Accordo;
- f. Categoria di appartenenza: la categoria cui l'Ente Fruitore dichiara di appartenere, tra quelle elencate all'interno della Piattaforma, al momento dell'accreditamento alla stessa;
- g. Codice dell'amministrazione digitale o CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- h. Dati: i dati presenti in ANPR cui l'Ente Fruitore accede per il tramite del sistema ANPR previa stipula del presente Accordo;
- i. Disponibilità del dato: la possibilità di accedere ai dati presenti in ANPR nel rispetto delle modalità, vincoli e restrizioni determinati dai *casì d'uso* selezionati dall'Ente Fruitore;
- j. Ente Fruitore: Pubblica amministrazione che, previa stipula del presente Accordo, ottiene l'accreditamento e l'accesso alla Piattaforma;
- k. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA): l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, di cui all'articolo 6ter del Codice dell'amministrazione digitale;
- l. Interoperabilità: è la capacità delle organizzazioni di interagire verso obiettivi reciprocamente vantaggiosi, mediante la condivisione di informazioni e conoscenze attraverso i processi realizzati con i loro sistemi ICT;
- m. Manuale d'uso: il documento che descrive le procedure amministrative di gestione del presente Accordo, le procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma e alla gestione delle utenze e indica, altresì, i livelli di servizio assicurati da ANPR per l'accesso ai dati in esso contenuti. Il Ministero dell'Interno cura la definizione dei contenuti del documento, la pubblicazione e l'eventuale aggiornamento dello stesso;
- n. Modello di interoperabilità: il modello definito da AgID in cui sono individuati gli standard e le loro modalità di applicazione che le PA utilizzano per assicurare la comunicazione tra i propri sistemi ICT e tra questi e quelli di soggetti terzi;
- o. Piattaforma: il sistema e le procedure informatiche messe a disposizione dal Ministero all'Ente Fruitore per l'autorizzazione all'accesso ai dati e ai servizi di ANPR, previa stipula del presente Accordo;
- p. Profilo autorizzativo: la valorizzazione degli attributi associati al singolo utente per permettere a quest'ultimo l'accesso ai dati di uno specifico caso d'uso;
- q. Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quali le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- r. Servizi: l'insieme dei servizi presenti nella Piattaforma, come meglio descritti all'articolo 3 del presente Accordo;
- s. Utenti abilitati: Utenti indicati dall'Ente Fruitore attraverso gli strumenti messi a disposizione della Piattaforma.

Art. 2 - Finalità e oggetto

- 1. Il presente Accordo ha la finalità di disciplinare l'accesso dell'Ente Fruitore ai dati e servizi resi disponibili dal Ministero nell'ANPR sulla base di uno o più casi d'uso.
- 2. Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità di accesso di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo dei Servizi della Piattaforma da parte dell'Ente Fruitore e degli Utenti dallo stesso incaricati e abilitati ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità di accesso ai dati di ANPR tramite i servizi della Piattaforma

- 1. Per l'accesso ai dati presenti nell'ANPR il Ministero mette a disposizione dell'Ente Fruitore una Piattaforma basata sui casi d'uso con i seguenti servizi:
 - a. servizio di accreditamento alla Piattaforma;
 - b. servizio di gestione delle utenze;
 - c. servizio di gestione dell'Accordo;
 - d. servizio di gestione dei casi d'uso;
 - e. servizi di monitoraggio agli accessi.
- 2. Il caso d'uso indica una specifica possibilità di accesso ai dati presenti nell'ANPR; lo stesso è caratterizzato da:
 - a. i presupposti normativi che abilitano le pubbliche amministrazioni alla fruizione di specifiche informazioni presenti su ANPR;
 - b. le categorie di amministrazioni che possono utilizzarlo;
 - c. i dati anagrafici forniti dal sistema ANPR (output) a valle di una particolare richiesta (input) formulata dall'Ente Fruitore.
- 3. All'interno della Piattaforma sono elencati i casi d'uso approvati dal Ministero per una determinata categoria di Enti Fruitori. Gli stessi Enti, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, selezionano e attivano uno o più casi d'uso e possono proporre un nuovo caso d'uso.
- 4. La Piattaforma, infatti, permette, attraverso gli strumenti resi disponibili dalla stessa, di:
 - a. gestire le attività necessarie per l'attivazione da parte dell'Ente Fruitore, previa indicazione delle finalità e dell'ambito territoriale, di un caso d'uso presente nella Piattaforma;
 - b. gestire le attività inerenti la creazione di un caso d'uso, su autonoma iniziativa del Ministero o su proposta formulata dall'Ente Fruitore;
 - c. gestire la disattivazione di un caso d'uso precedentemente attivato;
 - d. monitorare gli accessi realizzati dagli Utenti dell'Ente Fruitore relativamente ai casi d'uso attivati.
- 5. In caso di modifica normativa che impatti sulla legittimità dell'accesso ai dati, il Ministero può disattivare uno o più casi d'uso presenti nella Piattaforma, anche se già attivati dall'Ente Fruitore.

Art. 4 - Oneri economici

Il presente accordo è senza oneri economici.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità delle Parti

- 1. L'Ente Fruitore ha l'obbligo di:

- a. operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee ad impedire accessi illegittimi e non consentiti;
 - b. selezionare unicamente il caso d'uso per il quale è in possesso dei relativi requisiti giuridici, utilizzando i dati per le finalità e nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione, contestuale alla scelta del caso d'uso, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività alla base della richiesta di accesso, attraverso l'indicazione della base normativa riferita alla finalità per la quale è effettuato il trattamento, come specificato nel registro dei trattamenti redatto ai sensi dell'art. 30 del GDPR, ai fini dei controlli previsti dal medesimo articolo;
 - c. per ciascun caso d'uso, individuare all'interno della propria organizzazione e accreditare sulla Piattaforma gli utenti incaricati e abilitati ad operare sulla stessa;
 - d. comunicare tempestivamente al Ministero eventuali modifiche riguardanti i presupposti normativi e le finalità per le quali è stato concesso l'accesso alla base dati;
 - e. esercitare le funzioni di autenticazione e di autorizzazione per l'accesso ai dati contenuti in ANPR all'interno dei profili autorizzativi prestabiliti dal Ministero, così come stabilito dal D.P.C.M. n. 194/2014;
 - f. segnalare tempestivamente al Ministero qualsiasi malfunzionamento o violazione della Piattaforma e ogni altro evento che possa essere anche potenzialmente riconducibile a un malfunzionamento o violazione della stessa e/o dei suoi sistemi di sicurezza; in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere all'eventuale notifica all'Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati della violazione in applicazione degli artt. 33 e 34 del GDPR;
 - g. istruire gli utenti abilitati sul corretto utilizzo della Piattaforma, sul trattamento dei dati e i relativi rischi e responsabilità per gli interessati; agli utenti dovrà essere fornita altresì specifica informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione ai trattamenti dei propri dati personali e dei dati relativi al tracciamento degli accessi e delle attività effettuate sul sistema, che potranno essere utilizzati al solo fine di tutelare la riservatezza dei dati personali e non per altre finalità;
 - h. nell'ambito dell'adozione di misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, sorvegliare e tracciare, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quattordicesimo del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'accesso e l'attività degli utenti abilitati, al solo fine di tutelare la riservatezza dei dati personali secondo quanto definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR e non per altre finalità, informando tempestivamente il Ministero in caso di accesso non autorizzato, trattamento illecito di dati e qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà delle persone fisiche; l'Ente fruitore conserva per 10 anni le attività di tracciamento effettuate ;
 - i. operare attraverso i propri sistemi dotandosi degli strumenti informatici, dei dispositivi hardware e della connessione Internet per l'accesso alla Piattaforma e all'ANPR, nonché di tutte le soluzioni informatiche necessarie per un uso ottimale delle funzionalità della Piattaforma medesima;
 - j. attenersi alle procedure amministrative di gestione del presente Accordo e alle procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma e alla gestione delle utenze, descritte nel Manuale d'uso, e all'eventuale aggiornamento delle medesime procedure;
 - k. aggiornare tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le Linee guida dell'AgID, le informazioni che lo riguardano presenti all'interno dell'IPA;
2. È nella esclusiva responsabilità dell'Ente Fruitore:
- a. il controllo e la sicurezza degli accessi tramite le credenziali ad esso associate e dei sistemi da esso utilizzati per accedere alla Piattaforma e ai relativi Servizi, tenuto conto che il tracciamento applicativo degli accessi e delle operazioni effettuate sulla piattaforma è svolto anche dal Ministero dell'Interno, come previsto al successivo punto 4 lett. c)
 - b. assicurare la riservatezza dell'utilizzo delle credenziali da parte degli utenti abilitati;
 - c. l'utilizzo della Piattaforma e dei relativi Servizi in maniera conforme alla normativa vigente e alle disposizioni del presente Accordo;

3. Il mancato rispetto da parte dell'Ente fruitore e degli utenti abilitati degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è causa di sospensione con effetto immediato, da parte del Ministero, dei Servizi della Piattaforma e dell'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Il Ministero è responsabile:
 - a. della raccolta e conservazione tramite la Piattaforma della dichiarazione presentata dall'Ente fruitore, contestualmente alla scelta del singolo caso d'uso di cui alle premesse;
 - b. del corretto funzionamento della Piattaforma e della sua conformità alla disciplina vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica;
 - c. del tracciamento degli accessi e delle attività associati all'Ente Fruitore, e della loro conservazione per 10 anni, in conformità a quanto previsto dall'allegato C del DPCM n. 194/2014;
 - d. per le attività di cui ai punti a), b) e c), il Ministero si avvale dell'assistenza e del necessario supporto tecnico della Sogei;
 - e. qualora il sistema rilevi eventi impreveduti o comportamenti anomali da parte degli Enti Fruttori, Sogei, Responsabile del trattamento, li comunica al Ministero dell'interno, ai fini della successiva comunicazione all'Ente fruitore; quest'ultimo dovrà fornire al Ministero riscontro sull'esito delle verifiche effettuate.

Art. 6 - Utenti abilitati ad operare sulla Piattaforma

1. L'Ente Fruitore opera sulla Piattaforma attraverso gli Utenti abilitati a seguito della procedura descritta nel Manuale d'uso.
2. Gli Utenti abilitati appartengono ad una delle seguenti tipologie:
 - a. Responsabile dell'amministrazione: è il soggetto che gestisce il presente Accordo, seleziona uno o più casi d'uso tra quelli elencati all'interno della Piattaforma, avvia la proposta per l'approvazione da parte del Ministero di un nuovo Caso d'uso e può creare Utenti con il suo stesso profilo o con il profilo di Responsabile del servizio;
 - b. Responsabile del servizio: il soggetto che può esclusivamente selezionare uno o più casi d'uso tra quelli elencati all'interno della Piattaforma.
3. Ai fini del presente Accordo l'Ente Fruitore individua come primo Responsabile dell'Amministrazione:
Nome..... Cognome..... Codice fiscale..... Indirizzo PEC
.....

Articolo 7 - Limiti della responsabilità

1. Il Ministero non è, in alcun modo, responsabile dei danni dovuti a interruzione dei Servizi o di mancato funzionamento della Piattaforma per cause ad esso non imputabili.
2. Il Ministero non è, in alcun modo, responsabile per qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura dovuto ad un utilizzo scorretto e improprio della Piattaforma e dei relativi Servizi ovvero derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, imputabile all'Ente Fruitore e agli Utenti abilitati, ovvero a terzi.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati presenti nell'ANPR, rende accessibili i dati all'Ente Fruitore, in qualità di titolare autonomo del trattamento sulla base delle specifiche indicate in ciascun caso d'uso.
2. L'Ente Fruitore si impegna a garantire la corretta esecuzione degli adempimenti prescritti, a carico del Titolare del trattamento, dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; l'Ente Fruitore effettua la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità dello stesso, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR ed in particolare assicura il rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" di cui alla lett. c) dello stesso articolo e della liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR.

3. Come previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM n. 194/2014, SOGEI è Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 8, nonché dell'art.28 del GDPR.

Art. 9 - Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno ed ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato annualmente fatta salva la facoltà delle Parti di recedere alla sua naturale scadenza, previo preavviso di almeno di 30 giorni, secondo le modalità descritte nel Manuale d'uso.
2. A seguito del recesso dell'Ente Fruitore, il Ministero provvede a disabilitare l'accesso agli Utenti Abilitati secondo le modalità descritte nel Manuale d'uso.

Art. 11 - Foro competente

Qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 12 - Comunicazioni tra le Parti

Qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente il presente Accordo è effettuata tramite la Piattaforma secondo le modalità descritte nel Manuale d'uso.

Art. 13 - Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

p. Il Ministero dell'Interno

p. l'Ente Fruitore